ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4317 del 10/08/2017

Oggetto : Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai

sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AGRITURISMO CASA VALLONA per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo, sito in Comune di

Monte San Pietro (BO), via E.De Nicola n. 10

Proposta n. PDET-AMB-2017-4469 del 10/08/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta AGRITURISMO CASA VALLONA per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via E.De Nicola n. 10.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

- 1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta AGRITURISMO CASA VALLONA (C.F. BTTCHR83E70A944M e P.I. 03517101204) per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via E. De Nicola n. 10, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro).
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴ {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro).
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art.. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 5. Obbliga la ditta AGRITURISMO CASA VALLONA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷.
- 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta AGRITURISMO CASA VALLONA (C.F. BTTCHR83E70A944M e P.I. 03517101204) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), via E. De Nicola n. 10, per l'impianto sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via E. De Nicola n. 10, ha presentato, nella persona di Claudio Battistini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia (Prot.n. 33098/2017) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prat. n. 1218/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/08/2017 al PGBO/2017/18355 e confluito nella **Pratica SINADOC 23214/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Monte San Pietro, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Monte San Pietro, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/08/2017

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

al PGBO/2017/18594, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

• Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE ⁸. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a
 € 146.00.
- Allegato B impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 10/08/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto AGRITURISMO CASA VALLONA Comune di Monte San Pietro (BO), via E.De Nicola n. 10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico esistente in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) di acque reflue domestiche originate dell'attività di agriturismo, preventivamente trattate con impianto costituito da: degrassatore – fossa imhoff-Filtro Batterico Aerobico – fossa imhoff.

Considerate le attività svolte e la consolidata situazione infrastrutturale in essere, non si ritiene opportuno richiedere ulteriori adeguamenti del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni

- 1. Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciato dal Comune di Monte San Pietro con atto P.G. n. 2836/2015 del 14/08/2015. Tali atti sono allegati di seguito quale parte integrate e sostanziale del presente Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2. La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

Pratica Sinadoc 23214/2017

Documento redatto in data 10/08/2017



Trasmissione via PEC

ARPAE S.A.C. di Bologna

Via San Felice n. 25 40122 BOLOGNA

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

SUAP ASSOCIATO per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

L.go Don Dossetti n. 10 40056 Crespellano (BO)

PEC:

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del D.P.R. 59/2013) riferimento rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico n. 2836/2015 rilasciata il 14/08/2015, degli immobili siti in via Enrico De Nicola n. 10 loc. Casa Vallona nel Comune di Monte San Pietro – richiedente BATTISTINI CHIARA per l'AGRITURISMO CASA VALLONA

Rif. procedimento SUAP: pratica n. 1218/17 (giunta al Comune con PG. n. 14161 del 03/08/2017).

Con rifermento alla domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/20013, per la matrice scarichi idrici di acque reflue domestiche (ai sensi del punto 2 della D.G.R. 1053/2003), per il proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione allo Scarico n. 2836/2015 rilasciata il 14/08/2015 per acque reflue domestiche dell'immobile ad uso civile abitazione (ora adibito all'attività agrituristica della ditta richiedente); considerato che:

- è stata dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- è stata dichiarato che vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità comprese nell'allegato B del DPR 227/2011.

Per quanto sopra esposto si esprime il <u>NULLA OSTA al rilascio</u> <u>dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice sopra descritta</u>, a condizione che:

- Matrice scarichi idrici: siano rispettate ed ottemperate le prescrizioni e condizioni dettate nel parere di ARPAE ST.
- Matrice acustica: sia sempre rispettata la vigente normativa relativa all'inquinamento acustico nonché il Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica Comunale. Non potranno essere utilizzati impianti di diffusione sonora all'aperto, ovvero non

dovranno essere svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o

40050 Calderino di Monte San Pietro Bologna

P.I.V.A. 00702141201



utilizzo di strumenti musicali all'aperto. Viceversa nel caso in cui l'attività voglia organizzare manifestazioni a carattere temporaneo, dovranno essere ottenute tramite SUAP tutte le necessarie autorizzazioni nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica Comunale.

Distinti Saluti

Monte San Pietro

Il Tecnico Istruttore (Geom. Massimo Lippi)

II RESPONSABILE DEL V° SETTORE Gestione del Territorio (Ing. Alberto Caula)



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 2836/15

Lì 14/08/2015

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE RECAPITANO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Gestione del Territorio

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. nº 267 del 18/08/2000;

Vista la domanda presentata il 23/02/2015 al prot.n° 2836 da **BATTISTINI CHIARA – c.f. BTTCHR83E70A944M**;

in qualità di titolare dello scarico sito in VIA E. DE NICOLA N° 10 - Località «CASE VALLONA» relativo ad insediamento di tipo residenziale, costituito dagli immobili catastalmente distinti al **Foglio 32 particella 178 sub 3**;

Visto:
Vi

- La Legge Regionale n. 22 del 24 marzo 2000;
- La Legge Regionale n° 5 del 1 giugno 2006
- La Delibera di Giunta Regionale nº 1053 del 09/06/2003;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;
- Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato in data 23/05/2007 e successivamente approvato in data 28/05/2008;
- Il Regolamento per gli Scarichi idrici da insediamenti domestici ed industriali approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 29/1/2002, così come aggiornato con delibera di Consiglio Comunale nº 78 del 25/06/2003 e nº 83 del 13/09/2005;
- la documentazione tecnica allegata alla domanda suddetta a firma del tecnico Arch. CLAUDIO BATTISTINI c.f. BTTCLD55T12M185J;
- La proposta motivata del Responsabile dell'istruttoria in data 30/07/2015 prot.n° 12870;
- Il parere di A.R.P.A. Distretto di Montagna acquisito agli atti in data 27/07/2015 prot.n°
 12668, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;



AUTORIZZA

BATTISTINI CHIARA – c.f. BTTCHR83E70A944M, in qualità di titolare dello scarico, a scaricare le acque derivanti da insediamento residenziale di cui in premessa in CORPO IDRICO SUPERFICIALE – FOSSO DI CAMPAGNA IN TERRENO DI PROPRIETA' Foglio 32 particella 276, mediante trattamento con DEGRASSATORE, FOSSA IMHOFF, FILTRO BATTERICO AEROBICO e FOSSA IMHOFF

Con l'osservanza delle seguenti prescrizioni particolari:

- a) Parte integrante e sostanziale del presente atto è il parere ARPA n. 597/2015 del pervenuto in data 27/07/2015 al prot.n° 12668, le cui prescrizioni dovranno essere ottemperate.
- b) Tutti i manufatti di trattamento (degrassatori, fosse imhoff e filtro batterico aerobico depuratore) dovranno essere stagni e non creare esalazioni maleodoranti nelle corti; dovranno essere dotati di condotta di ventilazione portata sul coperto, o comunque in zona ove non arrechi fastidi.
- COMUNE dI
 c) Immediatamente prima dell'ultimo pozzetto d'ispezione e prelievo, sulla tubatura a tenuta, dovrà essere prevista un'adeguata sifonatura tale da impedire la diffusione di cattivi odori in prossimità del punto finale di scarico e nelle aree cortilive esterne
- escriptioni finali de reflui e felle acque meteoriche, fossibili campagna, govianno escriptioni di cui al reflui e felle acque meteoriche, fossibili campagna, govianno escriptioni di cui al contra problematiche anche alle altre proprietà limitrofe, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice Civile e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi;
- e) Per le acque di supero dalle cisterne, di raccolta delle acque meteoriche, dovrà essere possibile il prelievo di eventuali campioni di acqua

Con l'osservanza delle sequenti prescrizioni generali:

- l'infrastruttura fognaria e il sistema di trattamento delle acque dovranno essere mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati allegati alla domanda di Autorizzazione alla Scarico;
- 2. La rete fognaria e le sue componenti dovranno essere sempre mantenute in perfetta efficienza, facendo eseguire da ditta autorizzata l'espurgo dei fanghi (fossa Imhoff, degrassatore, ecc...) e/o la rimozione con controlavaggio della massa filtrante (per i sistemi di trattamento) con cadenza almeno annuale, conservando copia dei documenti



comprovanti le operazioni eseguite, da rendere disponibili agli eventuali controlli delle autorità competenti.

- 3. La rete fognaria non dovrà essere causa di rumori o esalazioni maleodoranti, né sviluppare la diffusione di aerosoli o creare inconvenienti igienico sanitari-ambientali;
- 4. Ogni eventuale modificazione apportata in fase esecutiva al percorso delle reti o al posizionamento dei componenti del sistema di trattamento, purché conformi alla normativa vigente, non comporta la richiesta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, ma l'obbligo, a cura del Titolare dello scarico, dell'aggiornamento degli elaborati tecnici allegati al presente atto;
- 5. Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare della presente Autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore ed alle altre risorse ambientali interessate dall'evento, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- 6. le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di fali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinara all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari.

Ogni eventuale modificazione sessarziale quali-quantitativa delle segrico e del estena gi traviamiento autorizzati, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 potra essere realizzata solo previa acquisizione di nuovo atto autorizzativo.

- 8. Il Comune si riserva in ogni momento:
 - di effettuare ispezioni e verifiche al sistema di trattamento;
 - di revocare la presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite;
 - di ordinare l'adeguamento a prescrizioni più restrittive;
 - di fare effettuare all'A.R.P.A. prelievi ed analisi.
- 9. La fossa tipo Imhoff dovrà essere dotata di idonea condotta di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona ove non possa arrecare fastidi;
- 10. Dovranno essere effettuati, durante la stagione primaverile ed estiva, interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico.
- 11. Si dovranno sempre rispettare le disposizioni applicabili al presente scarico, contenute nel Regolamento Comunale per gli Scarichi Idrici.

P.I.V.A. 00702141201



- 12. Dovrà essere rispettato il requisito cogente 3.3/a del AB.RUE.4 Requisiti tecnici degli edifici Area Bazzanese, pertanto: dovrà essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di acqua potabile dovranno essere poste a distanza minima di 1,50 m da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura e ad almeno 0,60 m al di sopra di queste ultime. In caso di intersezione delle condotte o quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra dovrà essere predisposta la controtubatura delle linee per almeno 10 mt. La distanza fra fossa Imhoff e rete idrica non dovrà risultare inferiore a 10,00 mt. (All. 5 Delibera Interministeriale 04/02/1977).
- 13. Nel caso in cui dovesse cambiare la proprietà degli immobili, con probabile conseguente variazione della responsabilità e gestione del sistema di scarico, andrà richiesta regolare voltura del presente Atto al nuovo Titolare dello Scarico;

La presente Autorizzazione ai sensi dell'articolo 124 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha validità di quattro anni dalla data di rilascio del presente atto e cioè fino al 14/08/2019.

Nel caso in cui allo scadere del termine suddetto, lo scarico risulti conforme alla normativa al momento vigente in materia, e nessuna modifica quali – quantitativa sia stata apportata al tipo di scarico, la presente autorizzazione è da intendersi tacitamente rinnovata, ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento Comunale per gli scarichi idrici da insediamenti domestici e industriali, e del punto 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/0 2003 m u n e di

Cop<mark>ia della</mark> presente Autorizzazione verrà trasmessa, a cura di questo Ufficio, ad ARPA-Distretto di Montagna.

La presente auto Ezarloro è Wasipiana savo i idirmi di terd. i Bologna

Monte San Pietro, li 14/08/2015

IL TECNICO ISTRUTTORE Geom. Massimo Lippi per IL RESPONSABILE DEL V SETTORE IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Maria Consiglia Maglione)





Autorizzazione Unica Ambientale Impianto AGRITURISMO CASA VALLONA Comune di Monte San Pietro (BO), via E.De Nicola n. 10

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.P.R., da parte della Ditta una dichiarazione sostitutiva di notorietà di le attività svolte sono esclusivamente attività a bassa rumorosità comprese nell'elenco dell'allegato B del P.R. n. 227/2011.

Considerato il Nulla Osta redatto dal Comune di Monte San Pietro in data 04/08/2017 non rilevando condizioni ostative.

Si inserisce in AUA la validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

- 1. La ditta Titolare dell'impianto, dovrà riospettare quanto stabilito nel Nulla Osta del Comune di Monte San Pietro perventuo in data 04/08/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente Allegato B;
- 2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
- 3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 23214/2017

Documento redatto in data 10/08/2017

Spett.le Sportello Unico Attività Produttive Associato di Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

La sottoscritta Battistini Chiara (codice fiscale BTTCHR83E70A944M) nata a Bologna il 30/05/21983 residente a Monte San Pietro (BO) in via Enrico de Nicola n. 10 cap 40050, titolare dell'azienda denominata "Casa Vallona" posta a Monte San Pietro in via Enrico de Nicola n. 10 e identificata nell'Elenco Unico degli Operatori agrituristici e di Fattoria Didattica - Sezione Operatori agrituristici con il n. BO-307 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, con la presente

dichiara

che vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità comprese nell'elenco dell'allegato B del P.R. n. 227/2011.

Monte San Pietro, 15/05/2017

Battistini Chiara



Trasmissione via PEC

ARPAE S.A.C. di Bologna

Via San Felice n. 25 40122 BOLOGNA

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

SUAP ASSOCIATO per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

L.go Don Dossetti n. 10 40056 Crespellano (BO)

PEC:

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del D.P.R. 59/2013) riferimento rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico n. 2836/2015 rilasciata il 14/08/2015, degli immobili siti in via Enrico De Nicola n. 10 loc. Casa Vallona nel Comune di Monte San Pietro – richiedente BATTISTINI CHIARA per l'AGRITURISMO CASA VALLONA

Rif. procedimento SUAP: pratica n. 1218/17 (giunta al Comune con PG. n. 14161 del 03/08/2017).

Con rifermento alla domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/20013, per la matrice scarichi idrici di acque reflue domestiche (ai sensi del punto 2 della D.G.R. 1053/2003), per il proseguimento senza modifiche dell'Autorizzazione allo Scarico n. 2836/2015 rilasciata il 14/08/2015 per acque reflue domestiche dell'immobile ad uso civile abitazione (ora adibito all'attività agrituristica della ditta richiedente); considerato che:

- è stata dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- è stata dichiarato che vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità comprese nell'allegato B del DPR 227/2011.

Per quanto sopra esposto si esprime il <u>NULLA OSTA al rilascio</u> <u>dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice sopra descritta</u>, a condizione che:

- Matrice scarichi idrici: siano rispettate ed ottemperate le prescrizioni e condizioni dettate nel parere di ARPAE ST.
- Matrice acustica: sia sempre rispettata la vigente normativa relativa all'inquinamento acustico nonché il Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica Comunale. Non potranno essere utilizzati impianti di diffusione sonora all'aperto, ovvero non

dovranno essere svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o

40050 Calderino di Monte San Pietro Bologna

P.I.V.A. 00702141201



utilizzo di strumenti musicali all'aperto. Viceversa nel caso in cui l'attività voglia organizzare manifestazioni a carattere temporaneo, dovranno essere ottenute tramite SUAP tutte le necessarie autorizzazioni nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica Comunale.

Distinti Saluti

Monte San Pietro

Il Tecnico Istruttore (Geom. Massimo Lippi)

II RESPONSABILE DEL V° SETTORE Gestione del Territorio (Ing. Alberto Caula) Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.